



## Ministero della Cultura

### SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

**Visto** il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante: “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”;

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, recante: “Codice dei Beni Culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” di seguito: “codice dei Beni Culturali ;

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il: “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance,

**Visto** il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21 recante: “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

**Visto** il D.L.1 marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” a norma del quale, ai sensi dell’ art. 6 comma 1 Il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è ridenominato “Ministero della Cultura”;

**Visto** l’art. 42 della Costituzione;

**Visto** in particolare gli artt. 10 e 12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.;

**Visto** in particolare l’art. 47 comma 2 lett. a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n.169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell’ interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell’art.12 del Codice;

**Visto** il Decreto del Segretario Regionale n. 88 del 19 novembre 2020 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

**Visto** il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11 gennaio 2021 di costituzione della nuova Commissione Regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

**Visto** il decreto di nomina del Segretario Regionale per le Marche Dott. Carlo Russo del D.S.G. 24 marzo 2021 rep. n. 216 registrato dalla Corte dei Conti al n. 1029 in data 12 aprile 2021;

**Vista** la nota del 12/07/2021 della Ferservizi - Gruppo Ferrovie dello Stato - Zona Adriatica acquisita al prot. d’Ufficio il 14/07/2021 con la quale è stata richiesta la verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art.12 del citato D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. per il bene denominato “**Fabbricato ex rifornitore idrico**” sito a **San Severino Marche (MC)** di seguito descritto,

**Visto** il parere della Soprintendenza Archeologia belle Arti e paesaggio per le provincie di AP, FM, MC, ricevuto con nota prot. 5270 del 06/05/2022 dal quale si rileva che: Il fabbricato ex rifornitore idrico in esame risale alla fine dell’800 (1890 circa), all’epoca della costruzione della linea ferroviaria Civitanova/Albacina, ed è sito al km 55+551 nell’area della stessa. Originariamente era adibito a rifornitore idrico; oggi il fabbricato è in disuso. Trattasi di un manufatto di modeste dimensioni formato da un unico corpo di fabbrica sviluppato su un piano, la pianta è quadrata, i prospetti sono lineari. La struttura portante è in muratura di laterizi con prospetti intonacati, copertura composta da soletta in c.a. Sopra la copertura sono presenti quattro serbatoi di forma rettangolare in lamiera poggiate su putrelle. Il fabbricato è inaccessibile e le condizioni dello stesso sono da ritenersi di degrado, non si ritiene che possieda interesse culturale;

**DELIBERA n. 44 del 11.05.2022**



*Ministero della Cultura*

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

**Visto** il medesimo parere di cui sopra dal quale si rileva che: “Dagli atti d’ufficio il fabbricato in questione non riveste, interesse archeologico”.

**Visto** il verbale della Commissione del giorno 11/05/2022, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che è stata approvata all’unanimità la proposta di verifica negativa di interesse culturale dell’immobile “**Fabbricato ex rifornitore idrico**” formulata dalla Soprintendenza competente, contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

**Ritenuto che il bene:**

Denominazione	Fabbricato ex rifornitore idrico
Comune	San Severino Marche
Provincia	Macerata
Via	Piazza Don Minzoni s.n.c.
Distinto al C.F.	Foglio 154 part.Ila 2549 sub. 1
Confinante con	Foglio 154 particelle nn. 2550, 2051, 2542 C.T.
Proprietario	Ferservizi Gruppo Ferrovie dello Stato - Zona Adriatica

**non presenta interesse culturale** ai sensi dell’articolo 10 comma 1 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

**DELIBERA**

**Art. 1** L’immobile denominato, “**Fabbricato ex rifornitore idrico**” situato a San Severino Marche (MC) come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, **non riveste interesse culturale** e pertanto non rientra tra i beni di cui all’articolo 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali 2004, n. 42 e s.m.i.

**Art. 2** il bene, ai sensi dell’art. 12 comma 4, è escluso dall’applicazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, nell’eventualità di scoperte archeologiche fortuite.

**Art. 3** Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i..

E’ inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale, entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, a norma del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

IL SEGRETARIO REGIONALE

**Dott. Carlo Russo**